

LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI E DELL'ARCHITETTURA RURALE ATTRAVERSO LE NORME DEL PARCO AI FINI DELLA TUTELA DEL TERRITORIO AGRICOLO E DELLE SUE ATTIVITÀ



Parco Agricolo Sud Milano

Corso di Porta Vittoria, 27 20122 Milano

tel. 02 77401

www.provincia.milano.it/parcosud

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_it.htm



Regione Lombardia

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali
PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura

**LA GESTIONE SOSTENIBILE
DELLE RISORSE NATURALI
E DELL'ARCHITETTURA RURALE
ATTRAVERSO LE NORME DEL PARCO
AI FINI DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO AGRICOLO
E DELLE SUE ATTIVITÀ**



Pubblicazione a cura di
Provincia di Milano

Responsabile del progetto:
Marzia Cont

Supervisore tecnico paesaggistico:
Rossana Ghiringhelli

Testi
Alessandro Caramellino, Marzia Cont, Eugenio
Crenca, Loredana D'Ascola, Rosalia Lalia, Valerio
Montonati, Gaetano Randazzo, Fabrizio Scelsi.

Foto
Alessandro Caramellino, Rosalia Lalia

Stampa
Arti Grafiche Bianca e Volta
20060 Truccazzano

Finito di stampare nel mese di febbraio 2009

INDICE

Presentazione 6

Introduzione 7

L'architettura rurale 9

A cura di Alessandro Caramellino e Loredana D'Ascola

Recuperare il patrimonio rurale nel parco

Interventi edilizi per attività agricola nel parco

Le risorse idriche 15

A cura di Valerio Montonati

La variazione delle risorse idriche in regione Lombardia :

un problema per l'agricoltura

Le Marcite 20

A cura di Rosalia Lalia e Marzia Cont

Le marcite del Parco Agricolo Sud Milano.

Il patrimonio arboreo ed arbustivo del parco 22

A cura di Eugenio Crenca

Indicazioni tecniche per le attività silvo-colturali. Norme generali

per complessi boscati vegetazionali, fasce alberate, filari e piante isolate.

Le procedure applicative relative ad interventi edilizi, urbanistici e forestali all'interno del Parco Agricolo Sud Milano 25

A cura di Gaetano Randazzo

Le opportunità 32

A cura di Eugenio Crenca e Marzia Cont

Punti parco e progetto marchio

*“Visto che la maggior parte di noi
trascorre la vita
svolgendo compiti ordinari,
la cosa più importante
è assolverli straordinariamente bene”*

Glenn Marcus Murcutt
(Pritzker Prize 2002)

LO SAPEVATE CHE...

A cura di Fabrizio Scelsi

Il Parco Agricolo Sud Milano è la seconda area d'interesse naturalistico della Provincia, dopo il Parco del Ticino, non solo per i suoi ambienti naturali, ma anche per l'estesa trama di campi coltivati, popolati da millenni da piante e animali che nel corso della storia si sono adattati agli ambienti modificati dalle attività umane.

Nella pianura milanese la presenza di alcune specie tipiche delle zone aperte è strettamente legata all'esistenza delle aree coltivate. Il Parco, che tutela l'attività agricola e gli ambienti ove essa si svolge, rappresenta quindi la garanzia per la sopravvivenza di queste specie che da millenni popolano la pianura e che si sono adattate a condividerla con l'uomo.

Il Parco, con le sue appendici più interne alla metropoli, svolge tra l'altro la funzione di "portare la natura in città", consentendo a molte specie di penetrare anche all'interno delle zone urbanizzate. Un maggiore contatto con la natura in città significa, di riflesso, dare la possibilità ai cittadini di osservarla e sensibilizzarli alla sua difesa, contro ogni ulteriore cementificazione del territorio.

La presenza dei parchi di cintura metropolitana svolge, in definitiva, un'azione di educazione ambientale che alla fine risulta di maggior impatto rispetto a qualunque campagna mediatica realizzabile.

PRESENTAZIONE

Questa pubblicazione è stata realizzata grazie alle risorse del Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale e raccoglie gli spunti e le indicazioni emerse in occasione del ciclo dei seminari curati dai tecnici del Parco e svolti nel territorio del Sud Milano negli scorsi mesi.

La guida si indirizza agli agricoltori e a chi opera all'interno di questa vasta area (amministratori, progettisti, rappresentanti delle associazioni di categoria, ecc.) per spiegare e rendere più accessibili i complicati meccanismi normativi che la regolano. Il principale obiettivo è ribadire che il Parco Agricolo Sud Milano è e rimane una risorsa, un tesoro da scoprire e da conservare, un alleato che sta dalla parte degli agricoltori, che propone, costruisce e fornisce strumenti per valorizzare il loro lavoro e aumentare le loro possibilità professionali.

Il Parco non va inteso quindi come un ostacolo normativo, un impedimento all'espansione dell'attività agricola, ma come un'opportunità in più, offerta a tutto il variegato mondo rurale.

Intervenire e operare sulle risorse naturali e sul patrimonio rurale del Parco Sud necessita una particolare sensibilità ed una conoscenza delle conseguenze che le modifiche di tali risorse provocano.

La presente guida ha quindi lo scopo di informare gli agricoltori dell'importanza del loro lavoro, di sostenerli nel difficile compito di coltivare la terra e, contemporaneamente, di preservare l'ambiente, il paesaggio, la natura in cui tutti viviamo.

Bruna Brembilla

*assessora all'Ambiente della Provincia di Milano
e presidente del Parco Agricolo Sud Milano*



INTRODUZIONE

a cura di Marzia Cont

I rapporti tra gli agricoltori e il parco risultano talvolta problematici quando si devono rilasciare pareri e autorizzazioni inerenti ad interventi che questi devono realizzare sul territorio. Le norme di tutela delle risorse naturali, dell'ambiente, del territorio e degli aspetti architettonico/urbanistici del parco sono infatti complesse e difficili da comprendere. Va ricordato però che non solo il parco impone norme di tutela. Per esempio, in campo agricolo, la "condizionalità", che l'agricoltore deve rispettare, pena la restituzione dei finanziamenti comunitari, è definita da Regolamenti europei volti alla tutela degli ambienti più a rischio dal punto di vista ambientale, del benessere animale, della conservazione del suolo e delle acque. Talvolta questi atti vincolanti sono attribuiti allo stesso parco apportando ulteriore confusione. Di fronte ad un quadro normativo complesso questa pubblicazione si pone l'obiettivo di illustrare le norme del Parco, indicare le procedure applicative relative ad interventi edilizi, urbanistici, di miglioramento fondiario e forestali all'interno del Parco Agricolo Sud Milano e far comprendere a tutti gli attori che operano sul territorio, in particolare agli agricoltori la cui attività imprenditoriale non deve essere ostacolata dall'ente ma bensì sostenuta, i contenuti delle norme e i riflessi negativi che il non rispetto delle stesse potrebbero avere nel lungo periodo sulle loro stesse attività. Spiegare il "senso" della normativa è lo sforzo che si vuole fare al fine di agevolare il lavoro che ad entrambi, agricoltori e tecnici, compete. Inoltre, ciò che il parco può fare, insieme con il mondo agricolo, è essere vigili e attenti verso i possibili scenari che la Unione Europea pone sul ruolo dell'agricoltura in Europa. Attualmente la politica comunitaria prevede, attraverso la modulazione, sempre più fondi per il Piano di Sviluppo Rurale e quindi la multifunzionalità come modello futuro dell'agricoltura. A questo proposito gli interventi necessari per intraprendere attività multifunzionali; recuperi e ampliamenti di edifici, nuove edificazioni, solo per citarne alcuni richiedono procedure che includono anche il parere e l'autorizzazione del parco. Pertanto è importante che tutti facciano uno sforzo culturale e professionale affinché le trasformazioni che avverranno sul territorio, anche a seguito di adeguamenti degli indirizzi programmatori e normativi a livello europeo coincidano con gli interessi economici, ambientali e territoriali di tutta la comunità del parco. Non riusciremo con questa pubblicazione ad esaurire tutti i temi che riguardano la gestione di un territorio così complesso come quello del "nostro parco" ma crediamo sia un buon punto di partenza sul quale predisporre approfondimenti futuri, anche grazie ai suggerimenti che verranno, ci auguriamo, dai lettori.

GUIDA ALLA LETTURA

Di tutti gli elementi del territorio del parco ricompresi e tutelati, in questo opuscolo, ne tratteremo solo alcuni. Per semplicità li chiameremo: risorse idriche, patrimonio arboreo e arbustivo, marcite e architettura rurale. La scelta è caduta su questi quattro elementi per l'importanza che essi assumono in ambito agricolo e perché, al di là delle norme di tutela, le modalità con cui si attua la loro salvaguardia è da sempre fonte di discussione. La rete irrigua deve mantenere i requisiti di naturalità, ma la scarsità d'acqua in alcune stagioni apre tavoli di confronto su come assicurare la risorsa con modalità alternative rispetto il reticolo superficiale con il rischio di modificare l'assetto idraulico e morfologico del territorio. La vegetazione arborea ed arbustiva, importante quale risorsa naturalistica, perché rifugio di animali e ambito di biodiversità, diventa, per taluni, una componente da trasformare o da eliminare perché di disturbo all'attività agricola o per altri fini. La stessa condizione vale per le marcite, anacronistiche per l'economia aziendale ma di grande pregio storico culturale per la nostra area. Infine, le cascine a corte chiusa e le nuove aziende, quale tipologia di recupero prevedere e quale tipologia architettonica consentire per i nuovi centri aziendali al fine di avere un territorio paesaggisticamente attraente alla stregua di meravigliose aree agricole produttive che troviamo in altre parti d'Italia?

Un capitolo è destinato alla spiegazione delle procedure con riferimento alla normativa specifica. Le informazioni sono state scritte al fine di agevolare il lavoro dei tecnici professionisti.

L'ultima parte sarà dedicata a due importanti progetti che il parco ha attivato in questi anni. La creazione di una rete di punti informativi sia presso le aziende agricole che presso i centri culturali e, sempre con le aziende agricole, il "progetto marchio" il cui obiettivo principale è migliorare la sostenibilità ambientale del territorio.

L'ARCHITETTURA RURALE

Arch. Alessandro Caramellino, Arch. Loredana D'Ascola

Recuperare il Patrimonio Rurale nel Parco

L'intervento di recupero di un edificio storico coinvolge molteplici aspetti, tecnici, di consolidamento, architettonici, storici, artistici ecc., rendendo l'operazione molto più complessa di quanto non sia costruire lo stesso edificio completamente nuovo. La prima e la principale responsabilità di chi recupera sta nello scoprire e tramandare la memoria attraverso la conservazione fisica dell'oggetto architettonico. Raramente è possibile riconoscere l'idea e il progetto originario in quanto ogni costruzione rappresenta la stratificazione storica di continue trasformazioni: eppure, come un "libro aperto", ogni elemento costituente un edificio ci racconta la sua storia, la sua epoca e la sua indispensabilità nella mente di chi l'ha costruito.

La filosofia corretta per il progetto di recupero propone una strada intermedia tra la conservazione e il riuso, tra il mantenere tutto ciò che è antico e trasformare completamente l'edificio. Conservare però non significa giungere all'immobilismo, alla museificazione nel senso negativo del termine: l'obiettivo principale di ogni intervento deve essere il riutilizzo dell'architettura storica, il riappropriarsi di un oggetto abbandonato, la possibilità di una nuova fruizione nel rispetto della memoria storica del contesto in cui si inserisce. Una preesistenza non è quindi di

per sé un valore assoluto ma ogni ampliamento o modifica deve basarsi sul riconoscimento dei particolari e delle caratteristiche specifiche dei beni rurali di indubbio valore storico, sulla conoscenza delle tecniche costruttive e dei materiali, sul rispetto dell'oggetto architettonico e su ipotesi compatibili con la struttura originaria.

La realtà del Parco Agricolo Sud Milano

Con questo preambolo e riferendosi alla realtà rurale del Parco Agricolo Sud Milano, è noto a tutti che il paesaggio del parco è contraddistinto da una miriade di insediamenti a carattere agricolo, con le tipiche caratteristiche delle grandi cascine della bassa pianura lombarda: gli edifici posti ai quattro lati della corte, le stalle, la casa padronale, le case dei salariati, le murature in mattoni pieni e i tetti a doppia falda in coppi che brillano tra la nebbia nelle mattine nebbiose di autunno... La dimensione di questo patrimonio è notevole, parliamo infatti nello specifico di almeno un migliaio di aziende agricole con più di 500 nuclei rurali, di cui gran parte di origine storica e quindi tutelati dalle norme del parco (vedi art. 38, 39, 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento), articoli che disciplinano, per ciascun bene, i tipi d'intervento realizzabili su di esso, gli eventuali riusi consentiti, le specifiche modalità di realizzazione delle opere ecc.



Come principio generale e in assoluto l'Ente Parco prevede il mantenimento, per i nuclei rurali storici, dell'attività agricola, permettendo anche che vi siano ampliamenti e nuove edificazioni in armonia paesaggistica con il contesto per adeguare le strutture alle nuove esigenze agrotecniche derivate dalle attività produttive di tipo agricolo (zootecnia, risicoltura ecc.): a tale proposito gli articoli delle Norme del Parco, inerenti gli interventi edilizi relativi all'esercizio dell'attività agricola, ammettono la nuova edificazione di strutture sia produttive sia residenziali di pertinenza.

Quali nuove funzioni possibili?

Con l'evoluzione economica degli ultimi tempi si può ampiamente considerare che l'attività agricola può non essere l'unica funzione in grado di permettere il mantenimento di tali strutture. Ovvero se l'agricoltura assumesse e sviluppasse il ruolo multifunzionale di produrre servizi ambientali e di attività economicamente integrate (agriturismo, vendita del prodotto, ecc.) si ridurrebbero le spinte convulse a espellere tali attività dalle loro sedi storiche. Le norme ammettono la possibilità del recupero di tali edifici trasformandone l'uso, introducendo funzioni alternative purchè compatibili con la struttura storica rurale della cascina e che la stessa risulti abbandonata dalla attività agricola. In tal caso viene verificato lo stato di

utilizzo e la conformità della trasformazione d'uso con le norme del Parco. Nella eventualità di trasformazione lo strumento urbanistico che si utilizza in generale è il Piano di Recupero, con il quale si dovrà garantire agli edifici dell'insediamento la conservazione dei caratteri morfologici, tipologici e stilistici. In caso di insediamenti rurali meno vincolati ovvero non soggetti all'art. 38, 39, 40 i criteri devono valutare: eventuali conflitti di compatibilità tra l'esercizio delle attività agricole, quali ad esempio l'allevamento del bestiame, e le nuove funzioni da insediare, a maggior ragione se presenti nello stesso contesto insediativo; misurare attentamente la distanza dell'insediamento da centri urbani di riferimento, in relazione all'idoneità delle strutture viarie e servizi esistenti per servire l'insediamento; dimostrare la loro compatibilità con le specifiche situazioni ed esigenze di tutela storico-monumentale e paesistica-ambientale; dimostrare l'armonioso insediamento degli interventi nel contesto storico, paesaggistico, ambientale, attraverso il confronto con le preesistenze del contesto, lo skyline del luogo, ecc.

La trasformazione d'uso di edifici e strutture rurali che ricadono sotto la tutela dell'art. 25 non possono comportare aumento di volumetria.

Nei casi dei "Nuclei rurali di interesse paesistico o di grande valore storico-monumentale"



(art. 38 delle NTA del Parco), si tratta in genere di insediamenti formati da più complessi agricoli contigui, costituenti, anche per la presenza di chiese, castelli o ville, centri di riferimento storico del tessuto rurale. Il P.T.C. del Parco prevede per questi nuclei il rafforzamento del ruolo di presidio territoriale: l'attività agricola viene considerata quale servizio multifunzionale qualificante il paesaggio agrario ritenendo compatibili o complementari ad essa, le destinazioni residenziali, socio-ricreative/assistenziali, turistiche culturali e le funzioni connesse con l'esercizio di arti e mestieri. Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, i quali vengono disciplinati da piani attuativi degli strumenti urbanistici comunali, quest'ultimi preventivamente adeguati ai disposti del P.T.C. del Parco, che, corredati da appositi studi storico-iconografici, devono garantire la conservazione di:

- a)** caratteri morfologici dell'insediamento: giacitura delle strade, continuità dei fronti, valorizzazione dei manufatti storici di rilievo, rapporti con il tessuto e l'infrastrutturazione agraria;
- b)** caratteri tipologici: sistema delle corti, passaggi, affacci;
- c)** caratteri stilistici degli edifici: altezze, coperture, materiali, aperture.

Eventuali nuovi spazi devono essere in armonia con la percezione complessiva dell'in-

sedimento storico, non vengano eliminati i caratteri storici degli spazi pubblici del nucleo e rimanga inalterato il rapporto tra strade e altezze degli edifici. Nei casi degli "Insediamenti rurali isolati di interesse paesistico" (art. 39 delle NTA del Parco) gli interventi per usi agricoli devono rispettare i caratteri tipomorfologici dell'insediamento, dei materiali e delle tecniche costruttive originarie e, ove possibile, devono correggere, eliminare o sostituire le eventuali manomissioni, superfetazioni dovute ad interventi recenti: nel caso in cui, per un migliore utilizzo agricolo dei complessi si rendessero necessarie demolizioni con o senza ricostruzione di edifici obsoleti o inadeguati, la loro sostituzione va prevista esclusivamente con soluzioni planivolumetriche che non alterino la lettura paesaggistica del complesso. Sono ammesse nuove costruzioni per uso agricolo, a condizione che le stesse siano collocate in modo da non disturbare la lettura d'insieme dell'insediamento esistente, mentre i mutamenti di destinazione sono consentiti sui singoli edifici, se dismessi dagli usi agricoli, a condizione che siano introdotte funzioni compatibili con il permanere delle attività agricole o con le finalità del Parco, sempre nel rispetto dei caratteri morfologici e tipologici degli edifici e dei caratteri paesistici del complesso. In conclusione sono esclusi gli interventi, anche negli spazi pubblici del nucleo, che comporti-

no un'alterazione sostanziale e definitiva dello stato originario dei luoghi.

Relativamente al patrimonio storico architettonico e monumentale all'interno del perimetro del Parco, l'Ente Gestore ha in corso l'elaborazione il "Piano di Settore Salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio storico-monumentale" (vedi art. 17 delle NTA) mirante alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni stessi, recependo l'identificazione del PTC del Parco dei nuclei rurali di interesse paesistico o di grande valore storico monumentale, gli insediamenti rurali isolati di interesse paesistico e le emergenze storico architettoniche, comprendenti anche i manufatti della storia agraria, cui rispettivamente si applicano i disposti degli artt. 38, 39, 40 del P.T.C. del Parco. Il Piano disciplina, per ciascun bene, i tipi d'intervento realizzabili su di esso, gli eventuali riusi consentiti, le specifiche modalità di realizzazione delle opere.

Perché recuperare il patrimonio storico


Nel concludere il presente excursus sul recupero edilizio, occorre precisare che molte aree del nostro paesaggio hanno perso completamente le tipologie paesaggistiche e architettoniche originarie, a causa dell'accelerata trasformazione economica del recente passato e dei pesanti interventi di ristrutturazione privi del minimo "buon senso"; forse è utile riflettere su come rimediare ad anni e anni di leggi urbanistiche, vincoli e piani regolatori che hanno relegato le costruzioni rurali in zone prive della minima protezione e indicazioni per il recupero, favorendo la distruzione di un patrimonio diffuso di fondamentale importanza culturale; riflettere su come incentivare la presenza vitale nel territorio del parco che dal secondo dopoguerra ad oggi ha avuto un notevole calo demografico nelle zone agricole, un continuo abbandono del territorio, una forte meccanizzazione e la perdita delle forme di agricoltura tradizionali, la distruzione del paesaggio agrar-



rio storico e del patrimonio rurale in esso inserito. Queste riflessioni ci obbligano a studiare, documentare, conservare quanto di originale e integro è giunto sino a noi in ambito paesaggistico e architettonico in funzione di una crescita civile e culturale della società, di un aumento della consapevolezza in chi trasforma le strutture produttive agricole, di una collaborazione sinergica di varie professionalità che operano sul territorio, al fine di tramandare il nostro passato alle generazioni future.

Interventi edilizi per attività agricola nel Parco

Uno degli argomenti più pressanti e prevalenti nell'ambito di parco riguarda la realizzazione di nuove edificazioni relative all'esercizio dell'attività agricola. Le indicazioni in tale senso sono rivolte nell'accettare di buon grado la modernizzazione in agricoltura, senza dimenticare allo stesso tempo che ogni intervento all'interno di un parco tutelato necessita di una più complessiva valutazione dal punto di vista paesistico. Ogni miglioramento progettuale degli interventi non è comunque orientato a imporre una maggiorazione dei



costi per l'imprenditore agricolo e di non vesse-
sarne la sua attività, ma finalizzato a garan-
tire anche un elevato livello qualitativo degli
interventi, nell'ottica del miglioramento degli
investimenti in ambito agricolo.

Occorre prestare specifica attenzione negli in-
terventi a completamento degli insediamenti,
in cui particolarmente impegnativo è il con-
fronto con le strutture, le tipologie e le mor-
fologie preesistenti. Ai sensi delle norme del
Parco, in particolare facendo riferimento all'art.
25 c. 4, la realizzazione di nuovi edifici rurali
deve essere effettuata preferibilmente a com-
pletamento degli insediamenti preesistenti, in
modo da diminuire così l'impatto ambientale
(costruire dove già è costruito ha chiaramente
un impatto più basso) e garantire all'azienda
un miglioramento dell'economia aziendale in
generale (in termini di spostamenti, trasporto,
praticità, condivisione dei sottoservizi ecc.).
Nel caso si tratti di realizzare un nuovo centro
aziendale, l'orientamento è che l'insediamento
deve essere previsto in un'area isolata e sepa-
rata dagli altri centri rurali, situando la nuova
cascina al centro delle aree agricole coltivate
e/o di pertinenza, prevedendo una cospicua
distanza dalle zone abitate, evitando inoltre che
il nuovo intervento divenga elemento di cesura
tra zone urbane ovvero impedisca la continuità
paesaggistica ecosistemica del parco.

Inserimento paesaggistico e ambientale dei nuovi interventi

La progettazione di ogni intervento di nuova
costruzione deve essere comunque accompa-
gnata da interventi di inserimento ambientale
e paesaggistico, nell'ottica non solo di miglio-
rare l'impatto paesistico delle nuove strutture
ma anche per aumentare la qualità paesaggi-
stica del relativo patrimonio arboreo e arbu-
stivo del parco. Nel caso di completamento
dell'esistente, gli interventi di mitigazione de-
vono prevedere in generale un mascheramen-
to delle nuove strutture ed un miglioramento

in generale dell'impatto dello stato attuale,
prevedendo la piantumazione di essenze ar-
boree ed arbustive di tipo autoctono con sestii
di impianto naturaliformi e/o a macchia tali da
produrre fasce vegetali significative, con lo
scopo di aumentare la qualità del verde e del
patrimonio naturalistico del Parco. Nel caso di
realizzazione di nuove aziende agricole, si pre-
cisa che il progetto di mitigazione deve avere
anche il valore di compensazione ambientale.
Le nuove costruzioni rappresentano infatti una
significativa modifica, intesa come alterazione
della continuità delle aree agricole non costru-
ite, del paesaggio agrario, inteso come valore
paesaggistico da tutelare nei suoi caratteri
storici e morfologici.

In merito alle tipologie costruttive e residenzia-
li richiamate nell'articolo 25 delle NTA del PTC
del Parco, ogni intervento edilizio (sia di nuova
azienda agricola sia di nuovi edifici in ambito
di preesistenti costruzioni agricole) deve fare
riferimento alle modalità insediative e storico-
architettoniche costruttive presenti all'interno
del Parco Agricolo Sud Milano, in coerenza
con le caratteristiche materiche della tipica
cascina del paesaggio di pianura del Sud Mi-
lanese. In particolare il punto di riferimento ti-
pologico insediativo rimane la corte lombarda,
ove le varie funzioni (abitazione del condutto-
re, abitazione dei salariati, stalle, depositi, fie-
nili, silos ecc.) sono funzionalmente organizzati
attorno ad uno spazio centrale (la corte). Tale
semplice schema pratico, che è presente negli
insediamenti più antichi, è ancora oggi valido
dal punto di vista dell'efficienza e dell'econo-
mia delle aziende più moderne, in quanto non
impedisce una forte meccanizzazione dell'agri-
cultura e separa le diverse funzioni senza che
esse creino intralcio tra loro. L'impianto della
cascina a corte continua ad essere quindi il
punto di riferimento anche per i nuovi centri
aziendali, in modo che ogni nuovo intervento
si unifichi con le preesistenti strutture storico-
rurali interne al Parco.

Le caratteristiche architettoniche e ornamentali dei nuovi edifici rurali

In merito alle finiture degli edifici di nuova formazione si ricorda che tutti i corpi di fabbrica da realizzare nel contesto cascinale dovranno rispettare l'architettura rurale del basso milanese, caratterizzata da disegno semplice, regolare, senza elementi architettonici d'abbellimento (ghiere, modanature, ecc.). È ammesso l'uso di materiali prefabbricati per la struttura portante, per i tamponamenti, per la copertura ed il relativo manto. La residenza del conduttore dovrà sorgere a livello del piano di campagna e non su basamento ottenuto con movimentazione e riporto di terreno; sono ammessi due piani fuori terra (f. t.) ma nel caso di florovivaismo/orticolo o allevamento di animali è ammesso solo un piano f. t. per garantire l'allineamento della residenza alle strutture produttive, per quanto possibile. Le finestre dovranno avere dimensioni riconducibili a m. 1.00x1.50 compatibilmente con i Rapporto Aereo Illuminanti (R. A. I.); il tetto dovrà essere a padiglione con manto di copertura in coppi senza cappuccine o torrette. La finitura esterna dovrà essere in intonaco tinteggiato con colorazioni riconducibili a quelle delle terre naturali.

Le strutture per stoccaggio prodotti agricoli e per immagazzinare i cereali ed i depositi dei mezzi agricoli saranno caratterizzati dalla successione di campate uguali, scandite da pilastri rivestiti da mattoni faccia vista; i tamponamenti saranno intonacati e tinteggiati con i colori delle terre naturali. È ammesso un tetto a due falde con inclinazione compresa tra il 25-35%; considerate le necessità legate all'azienda risicola, l'essiccatoio è ammesso all'interno del capannone comportando quindi due altezze differenti nello stesso corpo. Le finestrate dovranno riprendere le dimensioni e le forme dei fienili. Le dimensioni saranno compatibili e rapportati adeguatamente con le dimensioni dell'azienda e relativa produzio-

ne. Certamente a dimensioni eccessivamente grandi sono da preferire la realizzazione di più capannoni di uguale dimensione.

Per le stalle parte molto importante è il tetto poiché attraverso di esso si deve garantire un adeguato rinnovo dell'aria per esigenze igienico-sanitarie relative al benessere animale. Quindi dovrà essere a doppia falda con inclinazione compresa tra il 25-35% e tipologia a capanna spezzata ma, documentando adeguatamente l'impossibilità a eseguire questa soluzione, sono valutabili altre alternative.

Infine si precisa che l'edificazione per l'attività agricola all'interno del perimetro del Parco deve essere supportata dal parere del competente servizio della Provincia di Milano Settore Agricoltura che ne attesti la comprovata esigenza, la corretta applicazione delle norme urbanistiche in ambito agricolo, il dimensionamento delle strutture e i requisiti che l'intervento medesimo deve possedere.

LE RISORSE IDRICHE

A cura di Valerio Montonati

La variazione delle risorse idriche in Regione Lombardia: un problema per l'agricoltura

La risorsa acqua non si mostra con carattere di staticità ma si presenta come un elemento in continuo movimento nei diversi stati : gassoso, liquido, solido, secondo il noto ciclo.

Grandi masse d'acqua evaporano dai vari imbriferi, si spostano con le correnti atmosferiche e, incontrando masse d'aria fredda (specialmente in prossimità dei rilievi montuosi), raggiunta la condizione di saturazione, condensano allo stato liquido o solido e precipitano come pioggia, grandine, neve.

Raggiunto il suolo, l'acqua riprende la via del mare per gravità tramite ghiacciai, ruscelli, torrenti, fiumi, passando, talvolta, in grandi bacini lacustri che sono in grado di trattenerne volumi straordinari e filtrando nelle terre alluvionali delle pianure dove formano bacini di falda immensi.

Durante questo percorso le acque svolgono molteplici funzioni e vengono impiegate dall'uomo in svariate maniere dopo averle sbarrate, derivate, pompate: produzione energia, uso domestico, uso agricolo, uso industriale, uso sportivo / tempo libero.

I recenti effetti legati a possibili variazioni climatiche con il concreto decremento del regime pluviometrico utile sull'area geografica del parco nonché sui bacini idrografici di monte ha

determinato un generale abbassamento delle disponibilità idriche derivabili dai sistemi fluviali di Ticino ed Adda e dai fiumi minori (Olona, Seveso e Lambro) e, per conseguenza, delle portate garantibili per le esigenze irrigue dell'agricoltura presso le aree della pianura milanese.

Di fatto si è riscontrato che durante le ultime stagioni particolarmente siccitose (2003 specialmente), vi sono state drastiche riduzioni delle portate d'acqua erogabili alle aziende agricole, con ripercussioni estremamente penalizzanti per molte aziende di pianura, strutturate su ordinamenti produttivi largamente esigenti in termini di apporti idrici (risicoltura e zootecnia fondata sull'allevamento vaccino da latte fortemente indirizzata sul mais come principale apportatore di unità foraggiere).

Unificate queste condizioni, amministratori e tecnici delle istituzioni sovrintendenti la regolazione delle acque dei serbatoi artificiali in quota e dei grandi serbatoi naturali prealpini (i grandi laghi con i sistemi fluviali collegati) hanno dovuto rivedere le modalità di regolazione dei livelli da garantire ai bacini lacustri anche in funzione delle portate da immettere nei grandi canali irrigui (Naviglio grande, Canale Villoresi, Canale Regina Elena, Naviglio Martesana, Canale Muzza, Canale Vacchelli), e inoltre, garantire agli emissari (fiume Ticino e Fiume Adda) il rispetto del Deflusso Minimo Vitale.



La riduzione delle disponibilità di acque superficiali ha, inoltre, imposto la seria valutazione dell'impiego in agricoltura di risorse idriche un tempo non considerate, per caratteristiche qualitative o per ragioni tecniche, come le acque trattate presso gli impianti di depurazione pubblici e/o privati o le risorse idriche via via abbandonate come quelle ancora garantite dagli storici fontanili nonché, quelle portate estraibili direttamente dalla falda freatica.

Anche il settore agricolo, dal livello accademico universitario, alla categoria dei professionisti agronomi, agli stessi imprenditori agricoli, è stato sollecitato a riflettere sul ruolo dell'acqua come bene unico avviando un percorso virtuoso che conduca alla definizione di processi produttivi che, a parità di risultati qualitativi / quantitativi, permetta un consistente risparmio della risorsa acqua, per esempio: l'utilizzo di tecniche di irrigazione alternative o complementari allo scorrimento / sommersione, l'evoluzione della foraggicoltura (nuovi foraggi, nuove miscele) che garantisca la disponibilità delle unità foraggere necessarie al buon andamento della zootecnia nella pianura irrigua (linea vacca – latte).

Questi atteggiamenti hanno già mostrato degli effetti positivi, primo fra tutti una maggiore razionalizzazione nell'impiego della risorsa idrica mediante una più oculata gestione delle riserve immagazzinate nei grandi laghi (con risvolti

positivi anche per le comunità ittiche lacustri) che ha portato a regolare le dighe a valle dei grandi bacini alpini in modo da garantire le grandi derivazioni preferibilmente in prossimità della stagione irrigua invece di derivare in maniera continuativa e scriteriata.

Solo questo accorgimento, accanto ad un impiego sinergico dei volumi stoccati in quota per soddisfare la domanda di energia elettrica, ha garantito negli ultimi anni, pluviometricamente sempre tendenzialmente deficitari, il minimo soddisfacimento della richiesta d'acqua per l'agricoltura milanese.

Le esigenze degli agricoltori :

In attesa che maturi un ripensamento globale e "Sostenibile" dell'agricoltura di pianura, in materia di usi irrigui, cominciano a presentarsi casi di aziende agricole che propongono la predisposizione di sistemi irrigui autonomi di emergenza mediante l'impiego diretto delle acque di falda (installazione di pozzi aziendali indipendenti), insieme a soluzioni che limitino al massimo la dispersione delle acque irrigue nella loro gestione a livello di reticolo aziendale (impermeabilizzazione reticolo irriguo aziendale).

Per dare risposte concrete alle aziende che propongono soluzioni riferite al primo caso, evitando la frammentazione incontrollabile dei prelievi da falda ed inoltre l'eccessiva proliferazione di manufatti nelle campagne del parco, sono sta-



ti avviati gli approfondimenti tecnici necessari per trovare una soluzione unitaria che coinvolga, in prima istanza, gli organi istituzionalmente delegati a regolare la distribuzione delle acque irrigue: i Consorzi di Bonifica ed Irrigazione “Est Ticino – Villoresi” e “Muzza bassa Lodigiana”.

Il progetto proposto si incentra sulla volontà di pompare acqua dalla prima falda in prossimità di nodi idraulici strategici per garantire le portate tecniche necessarie e sufficienti alle esigenze produttive delle aziende sottese.

Una prima fase del progetto, che attualmente vede coinvolto il “Consorzio Villoresi” in quanto gestore del sistema canale Villoresi - Naviglio Grande/Naviglio pavese e Naviglio Martesana, con cui irriga la gran parte dei territori perimetrati nel Parco Agricolo Sud Milano, prevede l'identificazione, su base cartografica, delle aree scarsamente o per nulla servite dal reticolo irriguo e, storicamente, deficitarie rispetto alla domanda di acqua irrigua o totalmente dipendenti dalle colature dei terreni di monte quale approvvigionamento idrico aziendale.

Una volta definite le aree deficitarie ed individuate le zone strategiche ove prelevare le acque di falda mediante specifici punti di captazione (potranno, allo scopo, essere individuati presso laghi di cava, ove la falda si mostra a cielo aperto e, quindi, regolati con semplici pompe, ovvero potranno essere costituiti da campi pozzo ben delimitati) si potrà valutare l'adeguamento della locale rete irrigua andando a servire o implementare le aziende remote poco o nulla adacquate con risorse idriche dirette di superficie e/o di falda ovvero proporre alle singole aziende soluzioni ad hoc.

In ogni caso questi punti di captazione e distribuzione sarebbero da attivarsi unicamente in condizioni di effettiva emergenza idrica (con comunicazione da parte di un ente esplicitamente delegato) e gestiti unitariamente dall'ente delegato (Consorzio) sempre in occasione di manifesta siccità ed improrogabile necessità.

Tra le opzioni presentate per rispondere al secondo caso (impermeabilizzazione localizzata

associata, o meno, alla predisposizione di un pozzo indipendente), si evidenzia la soluzione che prevede l'impermeabilizzazione di parte o dell'intero reticolo irriguo aziendale al fine di garantire idonee e sufficienti portate per un adacquamento omogeneo su tutte le campagne coltivate evitando le dispersioni che caratterizzano i cavi in terra quando gli stessi non risultino adeguatamente imbibiti .

In tale caso, le tecniche normalmente proposte per conseguire questo risultato, oltre alla impermeabilizzazione con argilla, sempre opzionabile dall'imprenditore senza particolari iter autorizzativi, sono quelle della posa di canalette in cls. a cielo aperto, oppure il posizionamento di tubi in cls. o altro materiale idoneo ed il successivo interrimento del sistema di cavi interno all'azienda. Per ciascuna tecnica è previsto un articolato sistema di saracinesche che garantiscono il flusso d'acqua sulla campagna coltivata.

In tal senso è stato analizzato e discusso il problema nei suoi diversi risvolti dal Comitato Tecnico Agricolo del parco con il supporto dei tecnici. In conclusione dell'approfondito dibattito il CTA è pervenuto alle seguenti risoluzioni da sottoporsi al Consiglio Direttivo del Parco perché deliberi in proposito sulle linee guida già vistate dalla competente commissione paesaggistica:

- in caso di comprovata emergenza idrica, su specifica indicazione dei soggetti competenti (Regione Lombardia e/o Consorzio di Bonifica competente per territorio), semplice comunicazione da parte delle aziende interessate, ben documentata, al Parco per soluzioni temporanee che prevedano l'impiego di tubazioni in PVC con rimozione delle stesse al termine della stagione irrigua e, comunque entro il 15 settembre di ciascun anno;
- successivamente alla verifica dello status dei reticoli irrigui “capillari” (canali terziari ed oltre)

dei Consorzi Irrigui ed alla loro individuazione cartografica, con evidenziazione dei territori del parco non raggiungibili direttamente con le acque derivate da Ticino, Adda, Olona, colatore Addetta, Lambro Sett. e Lambro Mer., autorizzazione all'impermeabilizzazione stabile del reticolo irriguo interaziendale per via semplificata (es. autorizzazione paesaggistica mediante Disposizione Dirigenziale) alle aziende non collegate al reticolo irriguo in via diretta con sola disponibilità di colature, previo accertamento di conformità alle linee guida approvate e presentazione della situazione aziendale completa di "Perizia giurata" a firma di un professionista abilitato, fatti salvi i diritti di terzi;

- autorizzazione, mediante provvedimento paesaggistico deliberato dal Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano, preceduto da certificazione di conformità al PTC, nei casi di situazioni ordinarie, previa presentazione di un progetto redatto da un professionista abilitato in cui si evidenzia la dimostrazione dell'effettiva necessità di procedere con l'impermeabilizzazione di tratti o dell'intero reticolo irriguo, causa l'insufficiente approvvigionamento idrico, riscontrabile costantemente nella stagione estiva, ovvero dell'impossibilità di impiegare tecniche alternative compatibili (rivestimento in argilla) per motivi tecnici o economici;

- sulla tecnica di impermeabilizzazione, considerati i costi (canalette in cls. € 60 / m. ; argilla € 110/m.; tubi in PVC € 51/m.), si propone in via generale l'adozione della canalizzazione con manufatti in cls. prefabbricati, posizionati a livello col piano di campagna con inerbimento, obbligatorio, degli stradelli di servizio e delle scarpate. (in via alternativa, disponibilità economiche permettendo, impermeabilizzazione con argilla con intervento di sostegno della P.A. in una misura max da definirsi sul costo totale);

- esclusione, riguardo le prescrizioni sopra indicate, delle aree in ambito di art. 34 "Zona di tutela e valorizzazione paesaggistica";

- sono valutate caso per caso le situazioni territoriali ove lo sviluppo dell'azienda agricola

non si collochi sufficientemente distante da percorsi di interesse storico – culturale, previa certificazione di conformità al PTC e successivo provvedimento paesaggistico;

- sono previste azioni compensative come il ripristino e la valorizzazione del reticolo irriguo principale che serve l'azienda, incluso il recupero statico e funzionale dei manufatti idraulici;

- nel caso di aziende frammentate ciascun tratto di reticolo irriguo dovrà essere valutato secondo le indicazioni precedenti.

Queste attività, tuttavia, ancorché ammissibili relativamente alla gestione dei reticoli irrigui minori, essendo senz'altro comprese tra quelle azioni subordinate al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, possono, comunque, trovare ostacolo nell'ottenimento del nulla osta da parte della commissione paesaggistica istituita presso il parco in quanto tali condizioni possono rappresentare una modificazione sostanziale degli elementi caratteristici del paesaggio agrario del parco specificatamente tutelato dal proprio Piano Territoriale di Coordinamento.

Le norme tecniche del PTC del Parco Agricolo Sud :

1) Il Piano territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano tutela esplicitamente i corsi d'acqua naturali ed artificiali richiamandoli rispettivamente negli articoli 16, 33, 41 e 42 delle NTA .

2) L'art. 16, comma 7, tutela la rete irrigua primaria e secondaria rispetto agli interventi consentiti che dovranno, comunque, aumentarne la naturalità escludendo, al contempo, la rete aziendale.

3) Gli artt. 41 e 42, in particolare, specificano, rispettivamente :

- la tutela dei fontanili e del reticolo irriguo da essi generato (non essendo definito un limite di tutela in senso longitudinale) sia in termini di divieto di ogni opera di trasformazione entro 50 mt. (mt. 100 lungo l'asta dove la stessa assume i connotati di canale) dal loro orlo (salvo termini più restrittivi determinati dai comuni in ambito di redazione dei propri PGT, ove è





prevista la redazione di un repertorio completo dei fontanili esistenti sul territorio, con definizione planimetrica e catastale, e la successiva trasmissione al parco), sia in termini di generale tutela della vegetazione naturale corrispondente;

- la tutela generale del sistema delle acque irrigue in quanto "parte integrante della struttura morfologica, del tessuto storico e paesistico e della infrastrutturazione agraria del territorio del parco". Lo stesso articolo, infine, dispone, riguardo i corsi d'acqua minori precisamente individuati, con apposito segno grafico, oltre alla loro conservazione attiva, la loro tutela integrale incluso il divieto di copertura, intubamento, rettifica ed impermeabilizzazione degli alvei.

4) L'art. 33 dispone, con riferimento alle realtà fluviali e, più in generale, ai corsi d'acqua na-

turali, il divieto di realizzare opere che globalmente aumentino il livello di artificializzazione degli stessi bacini.

5) Il PTC, titolo II e titolo III [artt. 15, 16 (c. 1 e 2), 25, 32, 34 et. Altri], del resto, richiama inequivocabilmente il ruolo del parco nella tutela del paesaggio agrario tipico della campagna della bassa pianura milanese .

Se, quindi, l'azione di impermeabilizzazione del reticolo irriguo aziendale è da considerarsi, in generale, ammissibile, resta indubbio che tale condizione, determini un cambiamento stabile dello stato dei luoghi con opere interferenti con la lettura del paesaggio rurale storico. In ogni caso tale esigenza deve necessariamente essere sottoposta ad autorizzazione paesaggistica con relativo nulla osta rilasciato dalla commissione competente.

LE MARCITE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

A cura di Rosalia Lalia e Marzia Cont

“Tutte le marcite e i prati marcitoli del Parco sono tutelati in relazione al loro valore di testimonianza della storia, del paesaggio agrario ed anche per la loro importanza sotto il profilo naturalistico” così come definito dall'art. 44 delle NTA.

Esse sono la testimonianza del ruolo che l'agricoltura ha svolto storicamente nella conservazione e nella protezione dell'ambiente. Al pari di altre vestigia del passato, sono l'esempio di un ingegnoso metodo di coltivazione che ha consentito di ottenere alte rese dai prati anche in condizioni climatiche avverse. Si tratta quindi di un patrimonio storico e ambientale da salvaguardare.

L'aspetto naturalistico è di notevole importanza in quanto le marcite ospitano una ricca comunità di invertebrati (crostacei, insetti, anellidi ecc.) che costituiscono il nutrimento per molte altre specie animali fra cui pavoncelle, aironi cinerini, garzette ed altri uccelli, che si osservano tra il verde delle poche marcite rimaste mentre le perlustrano in cerca di cibo. Spesso costituiscono anche luogo idoneo per la sosta degli uccelli migratori.

Il mantenimento della marcita è un'attività onerosa e per molte aziende rappresenta un problema sia per la collocazione del prodotto ricavato sia per le difficoltà di reperimento irriguo adeguato.



Il Parco eroga contributi annui per garantirne il loro mantenimento oltre che promuovere la divulgazione culturale e didattica.

Attualmente nel parco ci sono 198 ettari di campi coltivati a marcita. A partire dal 1992, cioè da quando sono stati censiti 400 ettari a marcite, si è avuta una forte contrazione della loro superficie; con esattezza si parla di 134 ettari in meno fra il 1992 e il 1995 e di 40 ettari in meno col censimento del 2000. Con l'introduzione dei contributi agli agricoltori per il loro mantenimento in applicazione dell'art. 44 delle norme tecniche di attuazione del Parco pochi sono stati gli ettari di marcite per cui è stata richiesta la rottura negli ultimi anni. Si rammenta che la rottura di una marcita senza autorizzazione da parte del Parco comporta il pagamento di una sanzione per danno ambientale con obbligo di ripristino e un procedimento penale conseguente.



Attualmente possono essere erogati fino ad un massimo di 600 € per ogni ettaro di marcite mantenuto ed è il tetto massimo stabilito dalla Commissione Europea. A partire dal 2002 la Regione ha emanato il Progetto Speciale Agricoltura con l'obiettivo di fornire ai parchi uno strumento tecnico e un sostegno economico per ideare progetti di promozione e sviluppo dell'agricoltura all'interno delle aree protette. Il Parco in considerazione dell'alto valore paesistico ambientale che attribuisce alla coltura delle marcite destina la maggior parte dei contributi regionali agli agricoltori che le conducono. Va comunque sottolineato che tale contributo viene erogato in cambio di una buona manutenzione della coltura e in quote proporzionali all'impegno che l'agricoltore si può assumere per il mantenimento. Ovvero se l'agricoltore non può o non vuole irrigare la marcita in inverno (irri-

gazione iemale) dai 600 € viene tolta la quota che servirebbe all'acquisto dell'acqua. Col passare degli anni il progetto di manutenzione delle marcite si è affinato e allargato a tutta una serie di altri interventi e finanziamenti per gli agricoltori al fine di creare interesse intorno a questa coltura anche da parte dei cittadini. Si sono quindi attivati contratti di manutenzione dei sentieri e delle rogge che afferiscono ai campi a marcita e si è provveduto a installare delle bacheche informative sull'importanza storico ambientale della marcita dando anche qualche informazione sul Parco. Nei pressi della bacheca sono state realizzate delle aree di sosta con un tavolo panca per rendere più gradevole l'osservazione della marcita. L'agricoltore dà la sua disponibilità, se richiesto, a condurre gli osservatori nei pressi del campo e a fornire anche informazioni tecniche sulla coltura.

IL PATRIMONIO ARBOREO ED ARBUSTIVO DEL PARCO. INDICAZIONI TECNICHE PER LE ATTIVITÀ SILVO-COLTURALI NORME GENERALI PER COMPLESSI BOSCATI VEGETAZIONALI, FASCE ALBERATE, FILARI E PIANTE ISOLATE.

A cura di Eugenio Crenca

Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco ha fra i suoi obiettivi la tutela della vegetazione e l'arricchimento del patrimonio naturalistico. Ciò assume particolare significato se si prende in considerazione la densità della popolazione nei suoi comuni. In un contesto così urbanizzato come quello di Milano e del suo hinterland, la città rappresenta da una parte elemento di disturbo del patrimonio naturalistico, dall'altra una motivazione per il suo arricchimento finalizzato al riequilibrio ecologico sistemico dell'area metropolitana.



Figura 1. Densità abitativa dei comuni del Parco Agricolo Sud Milano.

La forte urbanizzazione si ripercuote anche sulla superficie boscata con una media nei comuni, del Parco Agricolo Sud Milano, di 37,81 mq/abitante contro una media regionale di 546,99mq/abitante. È importante sottolineare che l'analisi ha esclusivamente valore indicativo.

Nella tabella sono riportati il numero di mq di

superficie alberata di ciascun comune del Parco per abitante.




Figura 2. La media di mq di bosco per abitante dei comuni, i cui territori ricadono in parte nel Parco, è di 37,81 mq/abitante contro una media regionale di 546,99 mq/abitante.

COMUNE mq/abitante

Rodano 241,86; Albairate 170,77; Cisliano 135,92; Vanzago 119,21; Cusago 114,95; Colturano 114,56; Vernate 86,19; Zibido S. Giacomo 84,87; Carpiano 76,67; Lacchiarella 72,09; Corbetta 71,22; Settala 68,19; Arluno 61,76; Pregnana Milanese 50,98; Vittuone 45,18; Liscate 40,48; Noviglio 39,72; Dresano 37,63; Basiglio 37,08; Cornaredo 36,54; Vignate 34,98; Cerro al Lambro 32,72; Settimo Milanese 31,99; Locate di Triulzi 28,07; Gaggiano 27,87; Tribiano 27,09; Rosate 26,24; Sordiano 25,99; Paullo 23,65; Peschiera Borromeo 20,59; Vizzolo Predabissi 19,32; Rozzano 17,93; Vermezzo 17,28; Buccinasco 16,93; Pieve Emanuele 16,84; Mediglia 16,71; Pantigliate

16,33; Gudo Visconti 15,37; Opera 15,22; Zelo Surrigone 15,09; Assago 14,84; Pero 14,55; S. Donato Milanese 14,44; Casarile 12,91; Barreggio 12,53; Rho 11,42; S. Giuliano Milanese 10,73; Segrate 7,29; Calvignasco 7,25; Cassina Dww Pecchi 6,91; Binasco 6,74; Cernusco sul naviglio 6,27; Bubbiano 6,05; Melegnano 4,54; Trezzano sul naviglio 4,15; Melzo 3,37; Cesano Boscone 3,07; Pioltello 2,92; Milano 1,86; Gorgonzola 1,60; Corsico 0,72; **Media 37,81**.



Nel Parco esistono circa 1.000 boschi per una superficie totale di 1.477,5 ettari e con una superficie media inferiore a 5.000 mq.

Il 95% di questi boschi ha una dimensione inferiore ai 5 ettari e il 57% addirittura inferiore all'ettaro. Inoltre considerando la loro forma allungata che si sviluppa prevalentemente lungo corsi d'acqua si può avere un'idea della moltitudine di boschi che sono ai limiti della definizione di bosco così come previsto dalla normativa regionale.

La realtà forestale del Parco Agricolo Sud Mi-

lano è caratterizzata però essenzialmente dalla forte presenza di copertura arborea ed arbustiva che non rientra nella definizione di bosco di cui alla L.R. 31/2008 e che tuttavia è tutelata dalle stesse norme del parco. È importante quindi prendere in considerazione anche le fasce alberate ed i filari.

In realtà quindi il valore ambientale dei boschi del Parco (fatte alcune eccezioni) non si discosta molto dalla valenza delle fasce alberate e dei filari.

Si rappresenta qui di seguito il rapporto tra la superficie alberata¹ e la popolazione dei Comuni del parco².

Vengono qui evidenziati i comuni con un rapporto mq di superficie alberata per abitante




Figura 3. Rapporto tra la superficie alberata e la popolazione dei Comuni del parco.

superiore a 100 e quelli (la maggioranza) con un rapporto inferiore. Fa riflettere il fatto che potenzialmente una pianta può essere rappresentata da una copertura al suolo di circa 30 mq e che quindi 100 mq di superficie alberata per abitante corrisponderebbe a circa 3,3 piante per abitante.

Nella tabella sono riportati il numero di metri quadri di superficie alberata di ciascun comune del Parco per abitante.

COMUNE mq/abitante

Rodano 326,28; Albairate 267,63; Cisliano 249,46; Carpiano 201,87; Vernate 190,47; Cu-

¹ La superficie alberata è stata calcolata sommando ai boschi i filari e le fasce alberate (Fonte: dati per la redazione del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Milano 2004-2014)

² (Fonte: ISTAT censimento 2001)

sago 183,74; **Colturano** 146,23; **Settala** 141,19; **Zibido S. Giacomo** 140,83; **Vanzago** 139,07; **Noviglio** 126,33; **Lacchiarella** 123,95; **Rosate** 111,61; **Liscate** 106,47; **Corbetta** 101,52; **Tribiano** 96,50; **Arluno** 94,10; **Gaggiano** 89,95; **Zelo Surrigone** 82,35; **Gudo Visconti** 72,86; **Cerro al Lambro** 72,28; **Pregnana Milanese** 70,57; **Mediglia** 64,36; **Vignate** 64,21; **Vittuone** 63,73; **Dresano** 59,54; **Locate di Triulzi** 59,35; **Bubbiano** 56,89; **Basiglio** 54,21; **Vermezzo** 53,21; **Calvignasco** 52,60; **Sedriano** 45,78; **Cornaredo** 45,12; **Paullo** 41,13; **Peschiera Borromeo** 40,54; **Settimo Milanese** 40,03; **Casarile** 35,48; **Vizzolo Predabissi** 35,00; **Pantigliate** 33,54; **Assago** 27,98; **Bareggio** 27,36; **Buccinasco** 24,1; **Pieve Emanuele** 23,33; **S. Giuliano Milanese** 23,02; **Opera** 22,08; **Rozzano** 20,98; **Cassina De' Pecchi** 18,57; **S. Donato Milanese** 17,72; **Pero** 17,71; **Rho** 17,20; **Melzo** 16,60; **Binasco** 16,47; **Gorgonzola** 15,75; **Cernusco sul naviglio** 11,15; **Pioltello** 10,72; **Trezzano sul naviglio** 10,38; **Segrate** 10,35; **Melegnano** 8,99; **Cesano Boscone** 5,10; **Milano** 2,70; **Corsico** 1,16; **Media 70,97**

È interessante evidenziare il rapporto tra la superficie alberata comunale e la superficie comunale:



Figura 4. Rapporto tra la superficie alberata comunale e la superficie comunale.

Queste analisi sono servite per inquadrare nel modo più aderente alla realtà il contesto territoriale e la copertura arborea dell'intero territorio del parco.

In sintesi il patrimonio arboreo ed arbustivo del parco risulta in generale poco diffuso in particolare nei territori più popolati o più urbanizzati.

Le norme del parco quindi tutelano questo patrimonio infatti:

- Chiunque intenda effettuare il taglio di piante nei boschi, nelle fasce alberate, in filari o di piante isolate dovrà farne preventiva denuncia al Parco e al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio usando il modello di Denuncia di Taglio Piante predisposto dal Parco ed approvato dal Direttore, compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla planimetria, indicando le finalità cui è volto l'intervento, i reimpianti che si intendono effettuare e le loro modalità esecutive. Entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia il Parco può vietare totalmente o parzialmente il taglio quando da questo possa derivare una compromissione o alterazione dell'ambiente naturale o di caratteristiche utili alla conservazione della fauna o dell'area stessa, ovvero subordinarlo ai fini di una migliore conservazione dell'ambiente e/o del paesaggio, al reimpianto con modalità e specie diverse da quelle indicate nella denuncia di taglio.

- Gli impianti arborei realizzati secondo le norme dei regolamenti comunitari per la produzione di biomasse sono esclusi dall'obbligo di denuncia di taglio e reimpianto.

- La Denuncia Taglio Piante potrà essere presentata al Parco esclusivamente dal 1 settembre al 15 marzo.

Per il taglio culturale del bosco è anche necessario presentare la denuncia informatizzata alla Regione www.agricoltura.regione.lombardia.it/taglio

LE PROCEDURE APPLICATIVE RELATIVE AD INTERVENTI EDILIZI, URBANISTICI E FORESTALI ALL'INTERNO DEL PARCO AGRICOLA SUD MILANO

A cura di arch. Gaetano Randazzo

PROCEDURA RELATIVA AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DEL D.LGS 42/04 E DELLA LR. 12/05 e SS.MM.II.

Tutti gli interventi all'interno del territorio del Parco che introducono modifiche ai valori paesaggistici oggetto di protezione, fatta eccezione per quelli individuati dall'articolo 149 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii, sono assoggettati, ai sensi degli artt. 146 e 159 del citato D.Lgs. 42/04, a rilascio di autorizzazione paesaggistica dell'ente gestore del Parco, come disposto dal comma 5 dell'articolo 80, LR. 12/05 e ss.mm.ii.

Documentazione

Le istanze dovranno essere corredate dalla documentazione progettuale minima prevista dal DCPM 12/12/2005, nonchè dall'allegato A alla D.G.R. 15 marzo 2006, n. 8/2121.

Iter amministrativo

Ai sensi dell'articolo 159 del D.Lgs. 42/04 (in via transitoria ad oggi valida fino a Giugno 2009):

- Ricevimento istanza in bollo (€ 14,62) con firma autenticata ai sensi del comma 3, dell'art. 38, del d.P.R. 445/2000 (fotocopia C.I.), completa di elaborati progettuali in tre copie;
- Istruttoria tecnica;
- Parere obbligatorio della commissione per il paesaggio (ai sensi dell'articolo 81 della LR. 12/05);
- Parere, ove previsto, del consiglio direttivo del Parco;

- Rilascio autorizzazione paesaggistica (firma del Direttore del Parco o facente funzione);
- Trasmissione (raccomandata A.R.) degli elaborati progettuali, dell'autorizzazione con allegato il parere della commissione per il paesaggio, nonché la relazione istruttoria del parco, alla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici Ambientali e per il Paesaggio. La medesima autorizzazione, con allegato il progetto, è inviata o consegnata contestualmente agli interessati (raccomandata A.R. o consegna a mano).

L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata o negata entro 60 giorni dalla presentazione; è consentito di sospendere il termine una sola volta per richiesta di integrazione documentale o accertamenti.

PROCEDURA RELATIVA AI PARERI DI CUI ALL'ART. 32, L. 47/85 E SUCCESSIVE LEGGI (724/94 – 662/96 – 448/2001 - 326/ 2003) PER ISTANZE DI SANATORIA EDILIZIA,

Documentazione

Le istanze dovranno essere presentate in triplice copia e dovranno essere corredate dalla documentazione prevista dalla legge stessa o dall'allegato A alla D.G.R. 15 marzo 2006, n. 8/2121;

Iter amministrativo

- Ricevimento istanza in carta semplice;
- Istruttoria tecnica;



- Parere commissione per il paesaggio;
- Rilascio di parere, a firma del direttore, entro 180 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Il medesimo parere è inviato, contestualmente, alla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici Ambientali e per il Paesaggio e al comune di riferimento.

PROCEDURA RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 39, L. 308/2004 (CONDONO PAESAGGISTICO)

Documentazione

Le istanze di sanatoria dovranno essere presentate in triplice copia e dovranno essere corredate dalla documentazione prevista dalla legge stessa o dall'allegato A alla D.G.R. 15 marzo 2006, n. 8/2121.;

Iter amministrativo

- Ricevimento istanza in bollo (14,62 €) con firma autenticata ai sensi del comma 3, art 38, DPR 445/2000 (fotocopia C.I.);
- Istruttoria tecnica;
- Parere commissione per il paesaggio e parere vincolante della competente Soprintendenza ai Beni Architettonici Ambientali e per il Paesaggio;
- Rilascio della certificazione di compatibilità paesaggistica o diniego, a firma del direttore, entro 180 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. La medesima certificazione è inviata,

contestualmente, alla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici Ambientali e per il Paesaggio.

PROCEDURA RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA AI SENSI DEGLI ARTT. 167 e 181, D.LGS. 42/2004 E SS.MM.II.

Documentazione

Le istanze di sanatoria dovranno essere presentate in triplice copia e dovranno essere corredate dalla documentazione prevista dalla legge stessa o dall'allegato A alla D.G.R. 15 marzo 2006, n. 8/2121. ;

Iter amministrativo

- Ricevimento istanza in bollo (14,62 €) con firma autenticata ai sensi del comma 3, art 38, DPR 445/2000 (fotocopia C.I.);
- Istruttoria tecnica;
- Parere commissione per il paesaggio e parere vincolante della competente Soprintendenza ai Beni Architettonici Ambientali e per il Paesaggio;
- Rilascio del certificato di compatibilità paesaggistica o diniego, a firma del direttore, entro 180 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. La medesima certificazione è inviata, contestualmente, alla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici Ambientali e per il Paesaggio.

PROCEDURA RELATIVA A RILASCIO PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DELL'ART. 21,



COMMA 4, L.R. 86/83

Sono assoggettati a rilascio di parere:

- 1.** Piani Territoriali di livello sovra comunale (...) e relative varianti;
- 2.** Piani Urbanistici Generali e relative varianti, nonché Piani Attuativi soggetti all'approvazione regionale;
- 3.** Piani agricoli di Zona;
- 4.** Piani delle cave, di cui all'art. 4 della L.R. 30 marzo 1982, n. 18 e ss.mm.ii. (anche ai sensi dell'art. 45 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco);
- 5.** Provvedimenti di regolamentazione speciale delle attività di caccia e pesca nell'area del Parco;
- 6.** Rilascio e rinnovo di autorizzazioni dell'attività estrattiva (anche ai sensi dell'art. 45 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco);
- 7.** Concessione di derivazione d'acqua (anche ai sensi dell'art. 45 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco).

Documentazione

Le istanze relative ai piani di cui ai punti da 1 a 5 dovranno essere corredate dalla documentazione (in copia unica) allegata alla delibera di adozione del piano medesimo. Le istanze relative ai punti 6 e 7 dovranno essere corredate dalla documentazione progettuale (in duplice copia) prevista dall'allegato A alla D.G.R. 15 marzo 2006, n. 8/2121.

Iter amministrativo

- Ricevimento istanza in carta semplice;
- Istruttoria tecnica;

- Consiglio Direttivo del Parco;
- Rilascio del parere ai richiedenti (delibera del C.D.), a firma del Presidente del Parco.

Il parere deve essere rilasciato o negato entro 120 giorni dalla presentazione. È consentito di sospendere il termine una sola volta per richiesta di integrazione documentale o accertamenti. Nel caso il Parco, entro il termine stabilito, non provveda ad esprimersi, il parere si intende favorevole, fermo restando quanto disposto dalla legislazione nazionale in vigore (art. 21, comma 6, L.R. 86/83).

PROCEDURA RELATIVA A RILASCIO PARERI OBBLIGATORI CIRCA LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER PROGETTI E PIANI SUI SIC E ZPS AI SENSI DELLE D.G.R. 7/14106 DEL 08/08/2003 E 7/18453 DEL 30/07/2004

Sono assoggettati a rilascio di parere tutti i progetti o piani che possono avere incidenze sui siti di importanza comunitaria (SIC) o sulle zone a protezione speciale (ZPS).

Documentazione

Le istanze dovranno essere corredate dalla documentazione (in quattro copie di cui una su supporto informatico per i progetti; in copia unica per i piani) prevista dalle delibere di Giunta Regionale (studio di incidenza) o dall'allegato A alla D.G.R. 15 marzo 2006, n. 8/2121;

Iter amministrativo

- Ricevimento istanza in carta semplice;
- Istruttoria tecnica;
- Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco, sui piani;
- Rilascio del parere con delibera del C.D. del Parco sui Piani; Parere a firma del Direttore del Parco sui progetti;

Il parere deve essere rilasciato o negato entro 60 giorni dalla presentazione. È consentito di sospendere il termine una sola volta per richiesta di integrazione documentale o accertamenti. Nel caso il Parco, entro il termine stabilito, non provveda ad esprimersi, il parere si intende favorevole, fermo restando quanto disposto dalla legislazione nazionale in vigore (d.g.r. 7/14106 del 08/08/2003 e 7/18453 del 30/07/2004).

PROCEDURA RELATIVA A RILASCIO PARE-RI OBBLIGATORI AI SENSI DEL P.T.C. DEL PARCO (D.G.R. 3 agosto 2000 n. 7/818)

Sono assoggettati a rilascio di parere:

- 1.** Interventi esecutivi dei Comuni del Parco (art. 11 N.T.A.);
- 2.** Opere di interesse statale in contrasto con le prescrizioni del PTC del Parco (art. 12 N.T.A.);
- 3.** Interventi di seguito elencati di iniziativa pubblica o privata: percorsi pedonali, ciclabili ed equestri; spazi per la sosta; aree verdi attrezzate per il gioco all'area aperta che non comportino manufatti edilizi salvo che per servizi igienico-sanitari, parcheggi prioritariamente in corrispondenza degli spazi di sosta e delle aree verdi attrezzate o in corrispondenza di insediamenti rurali, campeggi mobili di cui alla l.r. 71/81 e ss.mm.ii. legate alla presenza di attività agrituristiche (art. 19 N.T.A.);
- 4.** Interventi di trasformazione d'uso di strutture rurali dismesse, esistenti, alla data di approvazione del PTC del Parco, nelle zone di transizione tra le aree della produzione agraria e le zone di interesse naturalistico di cui all'art. 32 delle N.T.A.;
- 5.** Progetti non ancora realizzati (alla data di approvazione del PTC del Parco) di parchi ur-

bani e complessi sportivi e ricreativi esistenti o progettati, individuati nelle tavole del PTC del Parco (art. 36 N.T.A.);

6. Interventi ricadenti in ambito di "Emergenze storico-architettoniche, Manufatti della storia agraria" di cui all'art. 40 delle NTA, fino all'approvazione della variante di adeguamento del PRG comunale al PTC del Parco;

7. Interventi sulla testa dei fontanili e sull'asta per il primo tratto di derivazione di m. 200 (art. 41, c. 6, N.T.A.);

8. Nuovi interventi di attraversamento dei Navigli e corsi d'acqua (art. 42 N.T.A.);

9. Interventi in deroga al PTC del Parco (art. 51 N.T.A.);

10. Interventi soggetti ad accordo di programma (art. 52 N.T.A.);

11. Alienazione, trasformazione, istituzione di diritti reali o contratti di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente, di beni immobili di proprietà II.PP.A.B. (art. 49 N.T.A.);

12. Alienazione, trasformazione, istituzione di diritti reali o contratti di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente, di beni immobili di proprietà dei Comuni del Parco o della Provincia (art. 49 N.T.A.);

13. Sospensione dei lavori realizzati in contrasto con la normativa del PTC del Parco (art. 50, c. 2, N.T.A.);

Documentazione

Le istanze di cui ai precedenti punti da 1 a 10, dovranno essere corredate dalla documentazione progettuale (in duplice copia) prevista dall'allegato A alla D.G.R. 15 marzo 2006, n. 8/2121.

Le istanze di cui ai precedenti punti da 11 a 13, dovranno essere corredate dalla documentazione (in copia unica) allegata agli atti specifici.

Iter amministrativo

- Ricevimento istanza in carta semplice;
 - Istruttoria tecnica;
 - Consiglio Direttivo del Parco;
 - Rilascio del parere ai richiedenti (delibera del C.D.), a firma del Presidente del Parco.
- Fatte salve specifiche disposizioni normative, il

parere deve essere rilasciato o negato entro 30 giorni dalla presentazione; è consentito di sospendere il termine una sola volta per richiesta di integrazione documentale o accertamenti. Nel caso il Parco, entro il termine stabilito, non provveda ad esprimersi, il parere si intende favorevole (art. 12, comma 2, N.T.A.).

PROCEDURA RELATIVA AD AUTORIZZAZIONI AI SENSI DEL P.T.C. DEL PARCO

Sono assoggettati ad autorizzazione del Parco:

- 1.** Interventi esecutivi convenzionati con proprietari di immobili o operatori privati (art. 11 N.T.A.);
- 2.** Interventi sui corsi d'acqua naturali che comportino artificializzazione delle sponde e del fondo (art. 33 N.T.A.);
- 3.** Eliminazione e trasformazione di marcite e prati marcitori (art. 44, c. 2, N.T.A.);
- 4.** Progetti di ricostituzione o di recupero ambientale (art. 47, c. 7, N.T.A.);

Documentazione

Le istanze di cui al precedente punto 1, dovranno essere corredate dalla documentazione progettuale (in duplice copia) prevista dall'allegato A alla D.G.R. 15 marzo 2006, n. 8/2121, nonché dalla bozza di convenzione; le istanze di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, dovranno essere corredate da planimetria e relazione tecnica (in duplice copia).

Iter amministrativo

- Ricevimento istanza in carta semplice;
- Istruttoria tecnica;
- Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco (previo parere del Settore Agricoltura della Provincia per gli interventi di cui al precedente punto 3);
- Rilascio di autorizzazione ai richiedenti (delibera del C.D. a firma del Presidente del Parco relativamente ai punti 1 e 3; a firma del Direttore del Parco negli altri casi).

Fatte salve diverse disposizioni contenute in leggi di settore, l'autorizzazione deve essere rilasciata o negata entro 60 giorni dalla presentazione; è consentito di sospendere il termine una sola volta per richiesta di integrazione do-

documentale o accertamenti (art. 12, comma 4, N.T.A.). Non scatta il silenzio/assenso.

PROCEDURA RELATIVA A CONVENZIONI AI SENSI DELL'ART 14 DEL P.T.C. DEL PARCO (Dichiarazione di Compatibilità ambientale)

Sono assoggettati a convenzioni del Parco gli interventi soggetti a Dichiarazione di Compatibilità Ambientale di cui all'art. 14 delle N.T.A.:

- a)** progetti di bonifica agricola o di idraulica agricola superiori a 50 ettari;
- b)** realizzazione di insediamenti industriali artigianali, ristrutturazione di quelli esistenti o loro ampliamenti in misura superiore al 20% della superficie utile;
- c)** realizzazione di nuove strade statali e provinciali;
- d)** nuove strutture per il trasporto che interessino un ambito sovracomunale;
- e)** realizzazione di depuratori, oleodotti, gasdotti, elettrodotti, e relative strutture connesse;

Documentazione

Le istanze di cui ai precedenti punti dovranno essere corredate dalla documentazione progettuale (in duplice copia), prevista dall'allegato A alla D.G.R. 15 marzo 2006, n. 8/2121, nonché dalla Dichiarazione di Compatibilità Ambientale (DCA) e dalla bozza di convenzione.

Iter amministrativo

- Ricevimento istanza in carta semplice;
- Istruttoria tecnica;
- Parere del CTA (comitato tecnico agricolo) sul progetto, sulla DCA e sulla convenzione;
- Parere della Commissione per il Paesaggio del Parco Sud;
- Approvazione del progetto, della DCA e della convenzione da parte dell'Ente Gestore (Consiglio Direttivo);
- Pubblicazione della delibera, dello studio interdisciplinare (DCA) e della bozza di convenzione per 30 giorni consecutivi. Nei 30 giorni successivi alla scadenza chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni;
- Approvazione definitiva, esaminate le eventuali osservazioni;

- Firma della convenzione da parte del Direttore del Parco.

Fatte salve diverse disposizioni contenute in leggi di settore, il progetto e la relativa convenzione, deve essere approvato entro 120 giorni dalla presentazione; è consentito di sospendere il termine una sola volta per richiesta di integrazione documentale o accertamenti.

PROCEDURA RELATIVA AD ALTRE CONVENZIONI AI SENSI DEL P.T.C. DEL PARCO

Sono assoggettati a convenzione con il Parco:

- 1.** Interventi di aziende ricomprese in ambiti di tutela di cui al Titolo III, capo II del PTC del Parco (art. 20 N.T.A.);
- 2.** Interventi finalizzati al miglioramento vegetazionale delle fasce boscate (art. 22 N.T.A.);
- 3.** Progetti di privati per la conservazione dell'ambiente e della vegetazione (art. 48 N.T.A.);

Documentazione

Le istanze di cui ai precedenti punti dovranno essere corredate dalla documentazione progettuale (in duplice copia), prevista dall'allegato A alla D.G.R. 15 marzo 2006, n. 8/2121, nonché dalla bozza di convenzione.

Ister amministrativo

- Ricevimento istanza in carta semplice;
- Istruttoria tecnica;
- Parere del CTA (comitato tecnico agricolo) sul progetto e sulla convenzione;
- Parere della Commissione per il Paesaggio del Parco Sud;
- Approvazione del progetto e della convenzione da parte dell'Ente Gestore (Consiglio Direttivo);
- Pubblicazione della delibera e della bozza di convenzione per 15 giorni;
- Firma della convenzione da parte del Direttore del Parco.

Fatte salve diverse disposizioni contenute in leggi di settore, il progetto e la relativa convenzione, deve essere approvato entro 60 giorni

dalla presentazione; è consentito di sospendere il termine una sola volta per richiesta di integrazione documentale o accertamenti (art. 12, comma 3, N.T.A.).

PROCEDURA RELATIVA A DENUNCIA AI SENSI DEL P.T.C. DEL PARCO

È assoggettato a denuncia il taglio di piante o arbusti (piante isolate, filari, siepi, fasce alberate, boschi) ai sensi dell'art. 22 del Piano di Settore Agricolo;

Documentazione

La denuncia consiste in una comunicazione dettagliata dell'intervento, delle sue modalità, del tempo di esecuzione e delle indicazioni delle eventuali migliorie ambientali e colturali, derivanti dall'intervento.

Ister amministrativo

- Ricevimento denuncia/istanza in carta semplice;
- Istruttoria tecnica;
- Rilascio di eventuale comunicazione di divieto totale o parziale o prescrizioni finalizzate al recupero ambientale, a firma del Direttore del Parco entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. (art. 12, c. 6, N.T.A.).

PROCEDURA RELATIVA A SEGNALAZIONE AI SENSI DEL P.T.C. DEL PARCO

Sono assoggettati a segnalazione:

- 1.** Taglio di filari di pioppi ibridi (art. 22 del Piano di Settore Agricolo);
- 2.** Risagomatura del fondo, captazione di acqua, modifiche del regime di Fontanili e zone umide (art. 41, c. 5, N.T.A.);
- 3.** Sbanramento e livellamento relativo a progetti edilizi o infrastrutturali – aratura con profondità superiore a 30 cm nelle aree a vincolo e a rischio archeologico (art. 46, c. 3, lettera a. N.T.A.);

Documentazione

La denuncia consiste in una comunicazione dettagliata dell'intervento, delle sue modalità, del tempo di esecuzione e delle indicazioni delle eventuali migliorie ambientali e colturali, derivanti dall'intervento.



Iter amministrativo

- Ricevimento istanza in carta semplice;
- Istruttoria tecnica;
- Rilascio di eventuale comunicazione di divieto totale o parziale o prescrizioni finalizzate al recupero ambientale, a firma del Direttore del Parco, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. (art. 12, c. 6, NTA).

PROCEDURA RELATIVA ALLE RICHIESTE DI INTERVENTI IN DEROGA AL P.T.C. (ART. 51 N.T.A.)

Alle norme del PTC del Parco è possibile derogare soltanto per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico in cui sia dimostrato che non possono diversamente essere localizzate.

Documentazione

Le istanze di deroga dovranno essere corredate dalla documentazione, in duplice copia, richiamata dal comma 5, dell'art. 51 delle N.T.A. del Parco.

Iter amministrativo

- Ricevimento istanza in carta semplice (Deliberazione del Consiglio Comunale interessato con relativa documentazione di cui sopra);
- Istruttoria tecnica;
- Parere del Comitato Tecnico Agricolo (CTA);
- Parere della Commissione per il Paesaggio del Parco Sud;
- Parere del Consiglio Direttivo del Parco
- Deliberazione di assenso alla deroga da parte del Consiglio Provinciale;
- Trasmissione degli atti ai competenti uffici regionali (Giunta Regionale) per l'autorizzazione.

LE OPPORTUNITÀ

A cura di Eugenio Crenca e Marzia Cont

Punti parco

I “Punti Parco” sono luoghi di informazione, di distribuzione del materiale prodotto e di promozione delle iniziative del Parco. La loro finalità principale è infatti quella di avvicinare il Parco ai cittadini, costituendo dei presidi in luoghi visibili e frequentati, oltre ad aprire un nuovo e più diretto canale di comunicazione e di partecipazione grazie alla loro notevole diffusione territoriale. I luoghi in cui sorgono sono infatti strategici e facili da raggiungere. Alcuni sono addirittura alle porte di Milano, altri sparsi nella campagna.

Le strutture in cui essi sono collocati sono gestite da enti, associazioni e aziende agricole che già svolgono attività in armonia con le finalità del Parco, andando a intercettare una domanda già sensibilizzata alle tematiche di un'area protetta. Presso di loro il cittadino può trovare informazioni sui tesori culturali, artistici, storici, agricoli ed ambientali del milanese. Questo avviene tramite la distribuzione di materiale divulgativo (volantini, opuscoli, libri) e la pubblicazione di tutte le iniziative che si svolgono nel territorio del Parco, sia realizzate dall'Ente Gestore sia promosse da altri soggetti che attuano iniziative di valorizzazione del territorio.

Progetto Marchio nel Parco Agricolo Sud Milano

Il progetto ha lo scopo di valorizzare le aziende agricole del Parco che in questi anni hanno attivato i seguenti interventi: il risparmio energetico, la conservazione del paesaggio, l'aumento della biodiversità, la trasformazione del prodotto in azienda, il minor utilizzo di imballaggi, la didattica, il mantenimento degli edifici tradizionali anche mediante il recupero attuato con materiale locali. Questi interventi, insieme ad altri, sono stati considerati le “azioni ambientali” su cui basare i criteri per il riconoscimento del marchio agli agricoltori. Il parco, dopo un'attenta valutazione operata da una Commissione, rilascerà alle aziende che attueranno queste azioni, il proprio marchio in qualità di Azienda Agricola “produttore di qualità ambientale”. Il parco diventa quindi un laboratorio dove gli imprenditori adotteranno e si scambieranno modi di produrre che avranno il minor impatto ambientale sul territorio del parco. Questo progetto è stato realizzato lavorando e condividendo gli obiettivi con gli agricoltori, i quali hanno presenziato agli incontri di lavoro con i tecnici del parco. Ben 21 aziende, tra quelle contattate in questa prima fase, sono divenute “aziende pilota” e a breve potranno promuoversi attraverso il marchio del parco.